



Parco interregionale del  
**Sasso Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073- Fax. 0722/770064  
www.parcosimone.it - info@parcosimone.it - pec: parcossimone@emarche.it  
CF 91009920413 - Piva 01416700415 - Codice Univoco UF96NT

DETERMNAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE		N. 2	DEL 12.01.2022
UFFICIO TECNICO			
N. 14	OGGETTO: SCREENING POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N. 357/97, e NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 dell'Intesa per l'istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - per "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del parco adibite a pascolo - aree di Miratoio e Scavolino".		
DATA: 12.01.2022			
CODICE CIG: -----			

*L'anno duemilaventidue, il giorno dodici, del mese di gennaio nel proprio ufficio*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

*arch. Silvia V. Soragna*

**PREMESSA**

**Viste** le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 con le quali si approva l'intesa tra le due Regioni in attuazione della L. 117/2009;

**Vista** l'Intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Marche per l'istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello succitata, in particolare visti l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

**Preso atto** che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, "norme transitorie", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 20, "Nulla Osta e parere di conformità", delle Leggi regionali succitate di approvazione dell'Intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02

agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità dell'Intesa stessa, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.

**Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 "Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;**

**Preso atto che in merito a quanto indicato nell'articolo 19 comma 3 succitato, con L.R. Regione Emilia Romagna n. 13/2019 ai sensi dell'art. 14, le competenze in merito alla valutazione di incidenza in capo all'ente di gestione sono relative anche alle aree contigue;**

Visto l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

Visto, altresì, l'art.26 della Legge Regione Marche 28 aprile 1994, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, che recepisce quanto disposto dal citato articolo 13 della Legge Quadro nazionale, in merito alla competenza dell'Ente Parco Regionale per il conferimento del preventivo nulla-osta al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle aree soggette al Piano per il Parco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

**Preso Atto che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;**

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02/12/2009, esecutiva, competenze dell'Ente Parco ai sensi delle disposizioni legislative per la valutazione di incidenza, relativi pareri, etc., nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative;

Vista la Direttiva Habitat n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e relativa alle Zone di Protezione Speciale;

Vista la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i Siti di importanza comunitaria;

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

**Visto** il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

**Vista** la DGR 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12.06.2007 e la D.G.R. del 29.01.2007, n. 60 Regione Marche in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000;

**Vista** la DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, Regione Marche, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

**Vista** la DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, Regione Marche, di recepimento del Decreto ministeriale 22 gennaio 2009, e di adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, modifiche ed integrazioni della succitata DGR n. 1471/2008.

**Vista** la DGR Marche n. 220 del 9 febbraio 2010, Regione Marche, pubblicata sul BUR n. 20 del 26.02.2010, Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di piani e interventi;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 23 del 26/01/2015 di modifica della DGR n. 220/2010;

**Vista** la DGR n. 57 del 09/02/2015 Regione Marche, di rettifica di errore materiale relativo all'indicazione di una delle attività minori da sottoporre a verifica nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, giusta DGR 23/2015;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 1201 del 12/09/2011 L. R. n. 6/2007 Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale 6210\* nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 83 del 30/01/2012 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in Provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009;

**Vista** la L. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna tra cui il Comune di Pennabilli inserito all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, e vista la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1419 del 07 ottobre 2013, Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 7 del 14.04.2004 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 6 del 17.02.2005 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1191 del 30/07/2007, approvazione della direttiva contenete i criteri di indirizzo per l'individuazione e la conservazione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 7/2004;

Vista la D.G.R. Regione Emilia Romagna del 28.07.2008, n. 1224, recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS. Misure di conservazione ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e s.m.i. e DM 17/10/2007;

Vista la L. R. Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011 riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti natura 2000”;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna del 02 luglio 2012 n. 893 Aggiornamento 2012 Mappa di Rete Natura 2000 in Emilia Romagna;

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale si aggiornano le misure di Conservazione generali e specifiche in capo alla Regione, le procedure di valutazione di incidenza (all. A, B, C, D, E);

Vista la DGR Regione Emilia Romagna n. 1147 del 16.07.2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (all. A, B, C);

Visto il vigente Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale; adottato definitivamente con Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 24.06.2015 ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Marche n. 6/2007, e approvato con Deliberazione Amministrativa della Giunta Regionale n. 554 del 15/07/2015. Il Piano è entrato in vigore in data 01.08.2015, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche n. 64 del 31.07.2015

Vista la DGR Marche n. 219 del 18/03/2016 relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione tra cui le ZSC IT 5310003, ZSC IT 5310004, ZSC IT5310005, approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 12 aprile 2016 pubblicato sulla GU n. 98 del 28.04.2016;

Viste le vigenti Misure Specifiche di Conservazione relative al Sito Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT4090006 “Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio” applicative nell'area Emiliano Romagnola del Parco Interregionale approvate dalla Provincia di Rimini con DCP n. 51 del 18/12/2013 e, con successiva DGP n. 83 del 30/04/2014. Queste Misure Specifiche di Conservazione sono state successivamente acquisite dall'Ente parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con Delibera della Comunità del Parco n. 19 del 30/09/2014 a fronte del passaggio di competenze dalla Provincia di Rimini all'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ai sensi dell'art. 19 delle leggi istitutive del parco interregionale - L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013

*Disciplina gestionale dei Siti della Rete natura 2000.* Tali MSC risultano ancora in vigore in applicazione della DGR Emilia Romagna 1147/2018 succitata, qualora più restrittive.

**Vista** La Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1201 del 12.09.2011 Marche di approvazione delle Misure di Conservazione dell'habitat seminaturale 6210\* per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

**Dato atto** che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

**Vista** la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 Dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

**Visto** il provvedimento del Presidente del parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 02.12.2009, n. 5/2009 e del 31 ottobre 2014 n. 17/2014;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

### **ISTRUTTORIA**

che l'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - ha prodotto la documentazione relativa al progetto per il PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 2021 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LE AREE PROTETTE, "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – aree di Miratoio e Scavolino", elaborando il progetto definitivo redatto dal dr. agr. Bianchelli Maurizio, rif. Ente Parco, al prot. n. 1868 del 20.12.2021, e composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica con quadro economico dell'intervento e all. modulo 1 di screening di incidenza  
Computo metrico estimativo con Analisi Prezzi  
Documentazione fotografica  
Elenco prezzi  
Analisi prezzi  
Stima incidenza manodopera  
Stima incidenza sicurezza  
Cronoprogramma  
Cartografie

Che l'Ente parco con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 103/296 del 20.12.2021 approva il progetto definitivo succitato e che sulla base di tale progetto debbano essere acquisiti i pareri/nulla osta necessari per il prosieguo della pratica;

che l'area di intervento interessa il territorio classificato come habitat 6210\* formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (festuco-Brometalia) e habitat 5130 formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei – tav. 06 delle MSC “Carta degli habitat naturali di interesse comunitario”, situati sopra gli 800 m s.l.m.; gli interventi di progetto sono volti al miglioramento di tali habitat e quindi sono considerati quasi nella totalità direttamente connessi alla conservazione degli habitat stessi;

che gli interventi del progetto in oggetto alla presente determinazione, rientrano tra le previsioni della Regione Emilia Romagna con DGR n. 465 DEL 06.04.2021 nell'ambito del programma investimenti aree protette 2021 – 2023 approva le “LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI”;

Tale programma d'investimento è destinato agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Emilia Orientale, Emilia Occidentale, Romagna, Delta del Po e all'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, secondo i criteri di riparto precedentemente approvati con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n. 243/2009;

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, prevede investimenti che diano attuazione a:

- le previsioni del primo *Programma regionale triennale per il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000*, non attuate attraverso le azioni sviluppate fino a ora, qualora ancora attuali;
- le Misure di conservazione e i Piani di gestione sito specifici approvati dagli Enti di gestione dei siti Rete natura 2000 e dalla Regione;
- il PAF (Prioritized Action Framework), quadro di azione prioritario per la Rete Natura 2000, di prossima approvazione regionale;
- le conclusioni emerse in occasione del IV report finalizzato al reporting ex art. 17 della Direttiva Habitat;
- le esigenze di conservazione emerse in seguito alla realizzazione della nuova Carta habitat regionale di prossima approvazione;
- gli obiettivi regionali ritenuti prioritari, consistono:
- nell'attuare azioni tese ad arrestare la perdita della biodiversità ed a preservare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi che essi rendono alla nostra società;
- nel promuovere il turismo sostenibile e l'organizzazione di una fruizione consapevole, anche e specialmente in epoca pandemica;

**VALUTATO** il progetto in oggetto alla presente, il quale non comporta azioni o interventi in contrasto con la normativa su richiamata.

**RICHIAMATI in particolare, i seguenti dettati normativi:**

- DGR ER n. 1419 del 07/10/2013;
- DGR Regione Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 – all. D;
- Misure Specifiche di Conservazione relative al Sito Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT4090006 “Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio”;

**CONSIDERATO:**

- che la domanda oggetto della presente, è regolarmente documentata;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;

- che gli interventi previsti ricadono in località Miratoio e Scavolino, compresi nelle particelle catasto terreni del Comune di Pennabilli così come cartografate e documentate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che l'area di intervento ricade in parte in zona B, riserva generale orientata, della tavola Inquadramento Territoriale; quindi, in applicazione delle norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, RE, RQ, e comma 2, lett. N, A, UA, S1, S2, S3, S4;
- inoltre, che l'area di intervento rientra all'interno degli *Arbusteti* e delle *Praterie* della tavola Inquadramento Strutturale; quindi, in applicazione delle norme precettive di cui al titolo III delle NTA del Piano del Parco gli interventi in oggetto sono normati all'art. 15, *aree non boscate* che stabilisce quanto segue:

1. Al fine di conservare e potenziare le qualità ambientali del territorio del Parco saranno adottati appositi Piani di gestione, unitari o settoriali, volti a promuovere interventi per l'eliminazione o la limitazione delle attività e delle strutture che risultassero incompatibili con la conservazione dei seguenti beni caratterizzanti le aree "non boscate" come cartograficamente individuati nell'Inquadramento Strutturale: pascoli mesofili, pascolo xerofili e altri raggruppamenti erbacei, arbusteti, aree rupestri, sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi.

2. In assenza di piani di gestione, per i beni di cui al comma 1, si applicano i seguenti divieti aventi l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

a) realizzazione di rimboschimenti, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee e arbustive;

b) nuova edificazione;

c) apertura o completamento di strade;

d) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di aree degradate.

3. In particolare nei pascoli mesofili sono vietati: le attività sportive, interventi che possono modificare la composizione e struttura floristica ad esclusione di quelli tradizionalmente usati nella loro gestione, l'accesso con mezzi a motore ad esclusioni di quelli necessari al loro utilizzo agro-pastorale, il ricorso a ecotipi non locali negli interventi agronomici.

4. Nei pascoli xerofili e altri aggruppamenti erbacei sono vietati: l'asportazione di esemplari di flora, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, le attività sportive, l'accesso con mezzi a motore.

5. Negli arbusteti sono vietati: le attività sportive, l'accesso con mezzi a motore i rimboschimenti. Negli arbusteti delle UP 3, 4, 5 che si trovano a contatto con aree boscate, dovrà essere favorita l'evoluzione verso formazioni di tipo forestale.

6. Nelle aree rupestri sono vietate: opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo.

7. Nelle sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi è vietata ogni forma di trasformazione che comporti la modifica e sostituzione del suolo fatti salvi i casi in cui ciò sia necessario alla loro conservazione. Il Regolamento del Parco dovrà individuare le modalità di intervento su dette aree al fine salvaguardare la fauna ospitata.

- Infine, che gli interventi proposti comportano l'applicazione delle norme di cui all'art. 18 *Gestione faunistica*, e all'art. 19 *Attività agro-silvo-pastorali*;
- che l'area di intervento rientrante in area parco, ricade in zona B, riserva generale orientata, della tavola Inquadramento Territoriale; quindi, in applicazione delle norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, e comma 2, lett. N, A, UA, S3, S4;

**PRESO ATTO** che da un esame del progetto e della verifica di procedura semplificata di Vinca, per l'intervento in oggetto non si considera necessario procedere alla fase appropriata di valutazione di incidenza in quanto non ci sono effetti di incidenza significativa determinati dagli interventi stessi; che comunque anche per effetto delle norme attualmente in vigore richiamate in premessa, si riportano di seguito alcune prescrizioni/raccomandazioni:

- L'accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente.
- Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere.

- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari codici 6210\*, posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, eventuali habitat posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- L'eventuale contenimento degli arbusti presenti e la potatura delle piante, dovrà essere eseguita salvaguardando gli esemplari con la presenza di nidi.
- Nel corso dei lavori si adottino tutte le precauzioni e sia usata la massima cautela al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, ecc.), che possano danneggiare lo stato del suolo e delle acque superficiali; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione nel più breve tempo possibile.

**VALUTATO** che la procedura per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dei provvedimenti regionali richiamati in premessa, comporta il riscontro che gli interventi non determinino incidenze negative significative sul sito stesso; in questo caso la valutazione di incidenza può quindi, terminare con tale fase soltanto se è possibile concludere, in maniera oggettiva, che è improbabile il verificarsi di incidenze negative sul Sito Natura 2000 interessato, ovvero quando il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito stesso.

**CONSIDERATO** che questi requisiti come sopra richiamati, vengono riscontrati nel progetto in oggetto, e che quindi, è corretto concludere la fase di valutazione preliminare positiva, senza procedere alla fase di valutazione appropriata, considerato il richiamo alle succitate prescrizioni;

che a tutt'oggi è in vigore il **Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello** – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007, e quindi, al fine del rilascio del predetto nulla osta si è provveduto a stabilire quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, succitata;

**Visto** il Piano di Gestione denominato "Piano di Gestione del Complesso agroforestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Militare", approvato dal Comando Militare Esercito Marche con nota prot. n. 3338 del 18/06/2014 e approvato dalla Comunità del parco con Deliberazione n. 16 del 27.06.2014.

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco di Valutazione di Incidenza e nulla osta del Piano di Gestione del Complesso agroforestale del Sasso di Simone appartenente al Demanio Militare succitata, atto n. 61/166 del 26.06.2014;

**Visto** il Piano di Assestamento Forestale del Demanio Pubblico Militare "Monte Simoncello" ricadente in Emilia Romagna e nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco n. 54/169 del 26.09.2015 di Valutazione di Incidenza e nulla osta del Piano di Assestamento Forestale del Demanio Pubblico Militare "Monte Simoncello";

**Valutato** che la procedura per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dei provvedimenti regionali richiamati in premessa, comporta il riscontro che gli interventi non determinino incidenze negative significative sul sito stesso; in questo caso la valutazione di incidenza può quindi, terminare con tale fase soltanto se è possibile concludere, in maniera oggettiva, che è improbabile il verificarsi di incidenze negative sul Sito Natura 2000 interessato, ovvero quando il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito stesso.



Considerato che questi requisiti come sopra richiamati, vengono riscontrati nel progetto in oggetto, e che quindi, è corretto concludere la fase di valutazione preliminare positiva, senza procedere alla fase di valutazione appropriata, tenuto conto, però dei seguenti richiami normativi:

- DGR Marche n. 1471 del 27.10.2011, così come modificata con DGR 1036 del 22.06.2009, in particolare dell'allegato 1, allegato 2 e allegato 4 punti 1 e 2, che qui si intende richiamata e valida a ogni effetto;
- Preso atto delle misure regolamentari del vigente Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale:

**azione 3 "recupero delle aree di prateria invasive di arbusti",**

Nel decespugliamento dovranno essere rispettati i seguenti criteri.

Non potranno essere decespugliate le aree con acclività superiore al 30% se non in presenza di relazione redatta da un tecnico abilitato che escluda rischi di natura idrogeologica

Al termine dell'intervento dovrà essere garantita la presenza residuale di una copertura di almeno il 10% degli arbusti

Non dovranno essere oggetto di intervento le fasce ecotonali (margini di formazioni forestali e pre-forestali) per una profondità di 3 m.

Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante. La bruciatura del materiale di risulta è consentita secondo le modalità di legge vigenti.

Gli interventi non potranno essere realizzati nel periodo 15 aprile-15 luglio. Sarà possibile derogare a questa norma solo in presenza della dichiarazione di un esperto che certifichi, nel periodo 15 aprile-15 luglio, l'assenza di nidificazione o di specie di Direttiva Habitat e/o Uccelli, o a seguito degli esiti forniti dai Piani di monitoraggio.

Non potranno essere tagliati gli alberi d'alto fusto (art. 2 LR 6/2005). Le essenze arboree di diametro inferiore a 15 cm potranno essere avviate all'alto fusto purché distino almeno 150 m da altri esemplari arborei.

Non potranno essere eliminati esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*. L'eventuale presenza di queste specie dovrà essere verificata in sede di stesura del progetto di decespugliamento. In presenza di ginestra questa deve essere eliminata prioritariamente. Il Piano aziendale per i ginestreti può prevedere la deroga all'obbligo del rilascio per garantire una copertura di almeno il 10% consentendone la completa asportazione.

Non potranno essere effettuati interventi nelle aree a contatto con formazioni forestali in cui la copertura delle chiome delle specie arboree sia continua.

Laddove questa azione determini la formazione di vaste aree prive di vegetazione, specie se su terreni acclivi, sarà necessario intervenire con una trasemina impiegando fiorume o, qualora disponibili, miscugli di sementi di graminacee prative autoctone. Le aree individuate per la raccolta dei semi all'interno dei SIC debbono essere interdette al pascolo (recintate) e indicate nel piano di pascolamento.

**azione 4 "recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive",**

Gestione delle popolazioni di brachipodio e di *Cirsium tenoreanum*, nelle praterie, sia naturali che post colturali. Tra le aree che saranno interessate dall'intervento verranno escluse le aree acclivi, le aree di impluvio ecc.

Gli interventi dovranno essere avviati entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano. La copertura dovrà essere calcolata su unità di gestione di superficie minima di 1 ha. Gli interventi dovranno avere durata almeno quadriennale.

Non potranno essere effettuati interventi in aree con acclività superiore al 30% se non in presenza di relazione redatta da un tecnico abilitato che escluda rischi di natura idrogeologica. In tali aree è

opportuno favorire quei fenomeni di successione della vegetazione che portano alla loro colonizzazione da parte della vegetazione arbustiva che è in grado di conferire stabilità al terreno e quindi ridurre i fenomeni di erosione e dissesto. Esse andranno comunque tenute sotto controllo in modo da evitare che esse possano costituire nuovi nuclei di diffusione delle specie arbustive.

L'ente gestore può posticipare, per motivate ragioni, l'avvio di questa misura.

Nella gestione delle specie invasive sia erbacee (tipi diversi di falasco) che nitrofile legate alla gestione pastorale (cirsi, cardi, ecc.) gli interventi, da ripetersi annualmente, dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico tardo primaverile-estivo (Maggio-Giugno) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalcato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (per esempio, 4 ovini /100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; un caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco, *Cirsium tenoreanum* e le altre specie invasive devono coprire più del 30% della superficie recintata. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.

Laddove questa azione determini la formazione di vaste aree prive di vegetazione, specie se su terreni acclivi, sarà necessario intervenire con una trasemina impiegando fiorume o, qualora disponibili, miscugli di sementi di graminacee prative autoctone.

#### **azione 5 "Tutela delle praterie da interventi agronomici non opportuni",**

E' vietata la trasemina con miscugli commerciali, la concimazione e spandimento di reflui zootecnici nelle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza *Cynosurion cristati* e dell'ordine *Arrhenatheretalia*.

**in relazione a tali azioni si fa riferimento anche a quanto contenuto nel paragrafo Specie e generi invasivi e/o problematici del cod. I01 specie invasive alloctone, I02 specie autoctone problematiche e par. 4.1.5. habitat 6210\*;**

che i lavori interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, paesistico ambientale e sono individuati tra i siti Rete Natura 2000 – ZSC e ZPS IT4090006;

Vista l'istanza in oggetto, prodotta dall'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – ufficio tecnico (PU);

Visti il progetto definitivo in oggetto alla presente, redatto dal dr. agr. Bianchelli maurizio, rif. Ente Parco, al prot. n. 1868 del 20.12.2021;

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 "disciplina gestionale dei siti della rete natura 2000" delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle due regioni, per le aree contigue;

Preso atto della L. R. Emilia Romagna n4/2021 che estende le competenze di Vinca ai Parchi per tutte le Aree di Rete Natura 2000 che interessano i Parchi stessi;

Preso atto, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 "nulla osta e parere di conformità" delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n.

27 – i piani degli Enti, nonché le loro varianti, sono sottoposti preventivamente alla loro approvazione da parte degli enti competenti, al parere di conformità dell'ente di gestione Parco, che lo esprime rispetto alle finalità e alla normativa di cui alla legge istitutiva, al Piano per il parco e relativo Regolamento;

**Preso atto**, infine, che ai sensi del comma 5 dell'art. 30 "norme transitorie" delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

**Dato atto** che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

**Preso atto** che l'Ente Parco non ha ancora approvato il Regolamento del Parco ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e s.m., il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02.12.2009, *Competenze dell'Ente Parco ai sensi delle Disposizioni legislative per la Valutazione di Incidenza e nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative*;

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 6/2019, Conferimento incarico per posizione organizzativa del responsabile del 2° settore - tecnico;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

**Ritenuto di dover procedere al rilascio dello screening positivo di vinca e del nulla osta in oggetto**

#### **DETERMINA**

Per quanto in premessa esposto, e che qui si intende confermato e valido ad ogni effetto:

**Di esprimere parere positivo in ordine allo screening di incidenza per il progetto di "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – aree di Miratoio e Scavolino", redatto dal dr. agr. Bianchelli Maurizio, rif. Ente Parco, al prot. n. 1868 del 20.12.2021", ai sensi dell'art. 19 dell'Intesa approvata con L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, specificando quanto segue:**

- L'accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente.

- Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, gli habitat prioritari codici 6210\*, posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- Non dovranno essere danneggiati, soprattutto in fase di cantiere, eventuali habitat posti nelle adiacenze delle aree di intervento.
- L'eventuale contenimento degli arbusti presenti e la potatura delle piante, dovrà essere eseguita salvaguardando gli esemplari con la presenza di nidi.
- Nel corso dei lavori si adottino tutte le precauzioni e sia usata la massima cautela al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, ecc.), che possano danneggiare lo stato del suolo e delle acque superficiali; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione nel più breve tempo possibile.

**Di rilasciare il nulla osta per il progetto di "Interventi di conservazione e miglioramento degli habitat a praterie del Parco adibite a pascolo – aree di Miratoio e Scavolino", succitato tenuto conto di quanto sopra detto in relazione alla vinca e con le seguenti prescrizioni ai sensi del Piano del Parco in vigore:**

1. E' vietato il taglio di esemplari di tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*).
2. Durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere salvaguardate le specie elencate da proteggere nell'allegato B "elenco delle specie floristiche" del Piano del Parco oltre alle specie arboree autoctone da frutto, perastri, etc..
3. Nei pascoli xerofili e altri aggruppamenti erbacei sono vietati: l'asportazione di esemplari di flora, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, (...), l'accesso con mezzi a motore.
4. Nei pascoli mesofili sono vietati (...) gli interventi che possono modificare la composizione e struttura floristica ad esclusione di quelli tradizionalmente usati nella loro gestione, l'accesso con mezzi a motore ad esclusioni di quelli necessari al loro utilizzo agro-pastorale.
5. Negli arbusteti sono vietati: (...), l'accesso con mezzi a motore, i rimboschimenti. Negli arbusteti delle UP 3 (*Pennabilli*) (...) che si trovano a contatto con aree boscate, dovrà essere favorita l'evoluzione verso formazioni di tipo forestale.
6. Nelle aree rupestri sono vietate: opere di bonifica, rinforzo, o di modificazione del suolo.
7. Nelle sorgenti, pozze d'acqua naturali e fossi è vietata ogni forma di trasformazione che comporti la modifica e sostituzione del suolo fatti salvi i casi in cui ciò sia necessario alla loro conservazione.
8. E' vietata la realizzazione di nuove strade e gli interventi sulla viabilità forestale debbano rispettare quanto previsto dai Regolamenti forestali regionali in vigore.
9. Gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici, dovranno essere previste in condizioni meteorologiche favorevoli e a terreno asciutto.

**Di dare atto che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.**


**Di dare atto che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.**

**Di trasmettere copia della presente Determinazione al progettista incaricato dall'Ente parco del sasso Simone e Simoncello, tenuto conto che l'originale del provvedimento è conservato agli atti presso l'archivio dell'Ente Parco.**

**La presente Determinazione, infine:**

- non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, da oggi, per 15 giorni consecutivi e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza come prescritto con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007 citata in premessa. .

Il Responsabile del settore tecnico  
(f.to arch. Silvia Soragna)



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Iscritto al N° 3 del Registro  
di Pubblicazioni ed Affisso all'Albo Pretorio  
dal 14 GEN 2022 al 23/01/2022

Carpegna, li 14 GEN 2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(*Anna Rita Nanni*)